



# ORDINE AVVOCATI DI CASSINO

## Vademecum rapporti Avvocati / Mass Media Approvato con Delibera del COA del 20/09/19

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino intende sensibilizzare i propri iscritti sulla delicata tematica del rapporto Avvocatura/ Mass Media, al fine di prevenire situazioni di imbarazzo che possano, eludendo la privacy dell'indagato/imputato compromettere la serenità di giudizio della magistratura, ponendo il serio rischio della spettacolarizzazione della vicenda giudiziaria;

### **Considerato**

Che nel corso degli ultimi anni si è appunto assistito ad una eccessiva ed ingiustificata esposizione mediatica da parte dell'Avvocatura, che si ritiene violi tanto i doveri deontologici di ogni Avvocato quanto i diritti dei propri assistiti,

### **Si Ritiene**

Di richiamare gli Avvocati al rispetto di quanto previsto dal Codice Deontologico Forense, laddove all'art. 18, rubricato "Doveri nei rapporti con gli organi di informazione", esso espressamente prevede quanto segue:

- 1) Nei rapporti con gli organi di informazione l'Avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, può fornire agli organi di informazione notizie purchè non coperte dal segreto di indagine;
- 2) L'Avvocato è tenuto, in ogni caso, ad assicurare l'anonimato del minore ed a tal fine, secondo quanto riportato anche nella Carta di Treviso, deve evitare di fornire notizie utili a identificarlo facendo riferimento all'ambiente in cui vive, la scuola e/o i luoghi che frequenta, la condizione dei propri genitori e qualunque altro dettaglio che possa contribuire a svelarne l'identità;

Unitamente alla norma di cui sopra, l'art. 57 del Codice, rubricato "Rapporti con gli organi di informazione e attività di comunicazione", prevede che

- 1) L'Avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa
- 2) L'Avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
- 3) La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

### **Rilevato ulteriormente**

Che il CNF, in materia di corretto rapporto tra il professionista e gli organi di stampa, ritiene che il professionista che intrattenga con la stampa un crescente rapporto, consentendo la divulgazione di notizie relative al mandato difensivo conferito dal cliente, ponga in essere un comportamento contrario agli obblighi imposti dalla normativa deontologica;

che la deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo; che il rispetto di tale vincolo da parte dell'avvocato costituisce condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto costituzionale del cittadino a difendersi, tanto più quando la vicenda coinvolga una persona minore;

che inoltre si è statuito che, in tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il patrocinio è di per sé lesiva dell'interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l'immagine dell'intera classe forense;

### **Ritenuta**

L'importanza e l'attualità del tema, sia a livello locale che nazionale,

### **Richiama**

I propri iscritti allo scrupoloso rispetto dei doveri deontologici di cui in premessa.

Il Presidente  
Avv. Gianluca Giannicchi

Il Segretario  
Avv. Marco Vento